

Originale



COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese

N. 21 Reg. Delibere

N. 829 Reg. Pubbl.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifica articolo 14 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI UTILIZZO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE".

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **18:15**, nella sala comunale al primo piano, in Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Risultano:

PRESENTI

ASSENTI

		PRESENTI	ASSENTI
1	Simone Raffaele	X	
2	Tamborini Giacomo	X	
3	Triveri Antonio	X	
4	Croci Norma	X	
5	Banfi Davide	X	
6	Leoni Marco	X	
7	Cuda Saverio	X	
8	Bregonzio Nicola	X	
9	Perin Marco	X	
10	Bernasconi Gianmario	X	
11	Barbarito Simona	X	
12	Bertaglia Paola	X	
13	Rampi Emanuele		X
	TOTALI	12	1

(*assente giustificato)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale, **Fredella Dott. Francesco**, che provvede ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Simone Raffaele**, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione modifica articolo 14 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI UTILIZZO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE".

SINDACO: andiamo al punto 3 "Approvazione modifica articolo 14 del Regolamento comunale di disciplina delle concessioni di utilizzo di beni, mobili e immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale". Ce ne parla il vicesindaco Tamborini.

GIACOMO TAMBORINI: sul regolamento, che è stato inviato come allegato, c'è un'unica modifica, interessa un articolo nell'allegato ricevuto, dovrebbe essere stato evidenziato. Nei fatti il regolamento non viene variato se non per questo comma, di un articolo in cui si specifica che, all'interno della platea di soggetti o iniziative meglio irricevibili per la concessione del patrocinio ci sono quelle organizzate o co-organizzate, come tornei, eccetera, da soggetti in stato debitorio col Comune, a meno che non ci sia un piano di rientro attivo ed approvato. Questo perché, rifacendosi sia alla diligenza del buon padre di famiglia, sia al TUEL, sia a principi costituzionali, valutato anche altri regolamenti di enti locali, si ritiene che per un principio di equità sociale di comunità, così come un consigliere comunale che risulta moroso sul Comune decade, non sia, come dire, moralmente, eticamente e socialmente corretto, sostenere chi in qualche modo crea un danno alla comunità, salvo ovviamente che ci sia un piano di rientro attivo. E' semplicemente la specifica di principi, come dire di diligenza amministrativa, di trasparenza, declinati nei fatti nel TUEL e mi vien da dire anche nella Costituzione, quindi la modifica nei fatti è questa.

SINDACO: grazie. Qualche osservazione.

GIANMARIO BERNASCONI: sì, solo una condivisibile, non scomoderei la Costituzione su questi aspetti magari, il TUEL va bene. Mi sembra che questo punto che andiamo ad inserire, rischi nella concretezza, di giocarci un effetto boomerang. Mi spiego, leggo il testo di questa lettera che viene introdotta nell'articolo 14, cioè "non può essere dato il patrocinio per iniziative promosse organizzate, co-organizzate da soggetti, enti, associazioni eccetera che risultino debitorie nei confronti del Comune di Azzate, salvo che abbiano fatto un piano di rientro". Va bene. Il fatto che un'iniziativa dove ci sia un soggetto promotore, debitore condivisibile, organizzatore condivisibile co organizzate mi sembra che rischiamo di allargare veramente tanto. Sto immaginando, ma lo dico per puro esempio, non faccio riferimento a nulla perché non ne ho assolutamente contezza, ma immaginiamo che le associazioni del paese organizzino un'iniziativa di comunità, tutte le associazioni e una delle associazioni abbia una pendenza con il Comune di qualunque natura, la palestra, qualche ora di palestra non pagata piuttosto che qualche banalità o qualcosa che possa avere come pendenza debitoria, si rischia di far saltare il patrocinio su iniziativa di ampio respiro, perché uno dei co-organizzatori che in questo caso sarebbero svariate decine ha una pendenza e costringeva, è vero che poi c'è la soluzione, cioè si attiva il piano di rientro e quindi vero, però sappiamo che nella concretezza i tempi per poter fare un'operazione di questo tipo, parlando di associazioni o soggetti comunque privati, ma senza fini di lucro o quant'altro, rischia di diventare un boomerang. Io toglierei co-organizzate, cioè mi sembra ampiamente sufficiente, iniziative promosse organizzate da soggetti in modo che stiamo più generici ed evitiamo di crearci una situazione eventualmente futura di imbarazzo, in cui dover negare il patrocinio perché si scopre magari in corso d'opera che c'è un problema di questa natura e diventa un po' imbarazzante dover dire no, non si può perché uno dei venticinque organizzatori ha una pendenza, non ancora sanata, ma bisogna avere il patrocinio domani mattina. Sì, però non lo so, non ha proposte solo in questi termini per evitare poi imbarazzi futuri o forzature del regolamento, mi sembra molto più che sufficiente dire iniziative promosse/organizzate da soggetti, enti, eccetera che hanno delle pendenze.

GIACOMO TAMBORINI: solo un appunto Consigliere. Io la citazione della Costituzione la faccio, la reitro perché nei fatti il TUEL degli enti locali, come tutti noi, rispondono alla costituzione, come dire, è il fondamento della Repubblica che si declina anche sugli enti locali. Quindi la contribuzione fiscale è un atto di partecipazione democratica che altrimenti lede la comunità. Mi sento di dire che il principio di base è quello, un possibile emendamento, lascio al Sindaco.

SINDACO: capisco la perplessità o comunque il dubbio, però io credo che sia opportuno lasciarlo esattamente così per questioni di equità e per evitare, intanto, perché se possono associazione con poche cose, voglio dire si possono sistemare facilmente ed è anche opportuno che vengano sistemate in tempi, magari brevi, evitando di aspettare il giorno prima del patrocinio, poi per evitare magari qualche furbata perché magari qualcuno che vuole organizzare diventa un co-coordinatore,

però l'organizzi tu così io non ho un debito e aspetto, non tanto sulle associazioni, magari privati o altro. Credo sia opportuno che il patrocinio venga dato ad associazioni e a chiunque ne abbia titolo e che non ha pendenze attive con il Comune. Fossero piccole, è facile sistemare con piani di rientro, se sono più importanti, a maggior ragione mi vien da dire sì, o credo che sia opportuno che queste vengano in qualche modo saldate o con piani di rientro, siccome non a caso questa aggiunta è stata deciso di inserirla, perché c'è una situazione in cui evidentemente occorre porre rimedio in maniera significativa. Questo è, comprendo la buona fede del dubbio. Su quel punto, però, rischiamo di indebolire questa norma. Se non ci sono altre domande, possiamo mettere ai voti il punto numero 3 sull'approvazione dell'articolo 14 del Regolamento comunale sui patrocini.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 26.07.2016 ad oggetto: "Approvazione regolamento di disciplina delle concessioni di utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale";

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha rilevato la necessità di apportare una modifica all'art. 14 del precitato regolamento, in merito a soggetti ed iniziative non ammissibile alla concessione di patrocinio, e nello specifico l'aggiunta del seguente comma:

e) iniziative promosse/organizzate/co-organizzate da soggetti, enti, associazioni o società di capitali, che risultino debitori nei confronti del Comune di Azzate, salvo che non abbiano formalmente sottoscritto e attivato un piano di rientro approvato e in corso di esecuzione;

in quanto reputa non apprezzabile la promozione dell'immagine del Comune da parte di soggetti e/o enti che non adempiono agli obblighi economici (tributari e non solo) intercorrenti con l'ente;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 14 del regolamento per la concessione temporanea in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale inserita ed evidenziata nel testo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la modifica all'art. 14 del Regolamento per la concessione temporanea in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale e della concessione del patrocinio comunale, composto da n. 18 articoli, come indicato in premessa ed evidenziato nell'allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Responsabili di servizio per quanto di competenza ed opportuna conoscenza.

3. **DI DARE** atto che:

- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL,
- è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 comma 4 del TUEL.

COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE
CONCESSIONI DI UTILIZZO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE E
DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con delib. C.C. n. 044 del 26.07. 2016

Modificato con deliberazione C.C. n. 21/2025 (art. 14 punto e)

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Soggetti beneficiari

CAPO II – CONCESSIONE DI UTILIZZO BENI MOBILI ED IMMOBILI

Articolo 3 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

Articolo 4 Concessione dell'uso di beni immobili

Articolo 5 Forma giuridica e procedura di assegnazione

Articolo 6 Determinazione del canone e sua riduzione

Articolo 7 Obblighi del concessionario

Articolo 8 Decadenza e revoca della concessione

Articolo 9 Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

Articolo 10 Garanzie cauzionali

Articolo 11 Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

CAPO III – CONCESSIONE PATROCINIO

Articolo 12 Patrocinio

Articolo 13 Soggetti beneficiari dei patrocini

Articolo 14 Soggetti e iniziative non ammissibili

Articolo 15 Presentazione della domanda

Articolo 16 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 Abrogazione

Articolo 18 Entrata in vigore

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Azzate in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono ottenere la concessione e l'utilizzo i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Azzate o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
 - a. enti pubblici;
 - b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c. associazioni non riconosciute e comitati;
 - d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Azzate.
2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).
3. In ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile sono esclusi e quindi non ricadono nella limitazione di cui sopra:
 - a) le Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
 - b) gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
 - c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000;
 - d) gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991;
 - e) le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987;
 - f) le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;
 - g) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n.289/2002;
 - h) le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

CAPO II – CONCESSIONE DI UTILIZZO BENI MOBILI ED IMMOBILI

Art. 3 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio Competente, previo assenso della Giunta Comunale, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.

4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la concessione e l'utilizzo di beni immobili e mobili comunali a favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, e la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc... .

Art. 4 - Concessione dell'uso di beni immobili

1. Il Comune di Azzate può concedere in uso, a titolo gratuito o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, compresi nel patrimonio indisponibile o nel demanio comunale, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla Legge 575/1965 e successive modificazioni, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 5 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo, se pattuito, della concessione;
- b) la durata della concessione;
- c) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
- d) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.

2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 4 vengono assegnati, a seguito di istruttoria dei servizi, con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei criteri di seguito evidenziati:

- a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.

3. L'assegnazione, in base alle disponibilità, verrà effettuata, preferibilmente, sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- a1) riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel Comune, in relazione ai fini pubblici o all'interesse collettivo;
- b2) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
- c3) privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati.

Art. 6 – Determinazione del canone e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Tecnico, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.

2. Il canone può essere ridotto o azzerato, con deliberazione di Giunta Comunale appositamente motivata. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.

3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.

Art. 7 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;
 - b) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - c) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso;
 - d) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;
 - e) il pagamento delle utenze;
 - f) il pagamento delle spese di gestione;
 - g) il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe;
 - h) l'eventuale deposito di una cauzione;
 - i) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
 - j) il divieto di subconcessione;
 - k) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
 - l) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - m) altre clausole ritenute importanti.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio Tecnico di eventuali disfunzioni agli impianti.

Art. 8 - Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di 15 giorni potrà presentare al Servizio Tecnico eventuali controdeduzioni.
2. Il mancato pagamento del canone, ove previsto, per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.
3. È fatta salva la revoca o la sospensione della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 9 - Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Eventuali opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.
2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.
3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 10 - Garanzie cauzionali

1. La cauzione di cui al precedente art. 7 comma 1, lett. h) viene determinata dal Servizio Tecnico in misura ritenuta congrua dallo stesso.
2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.
3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
4. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme:
 - a) mediante deposito in contanti;
 - b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635.

5. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione o l'abbattimento del canone può esonerare, per motivazioni correlate, il concessionario dal prestare la cauzione.

Art. 11 - Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 5 (cinque). Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata.

Le concessioni di durata ultranovennale sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. I) del D.lgs. 267/2000

2. Allo scadere della durata prevista la concessione non si rinnova automaticamente.

CAPO III – CONCESSIONE PATROCINIO

Art. 12 – Patrocinio

1. Il Patrocinio chiesto dalle Associazioni o Enti, e concesso dall'Amministrazione Comunale, è segno di fiducia e lealtà reciproca, di un progetto condiviso, di unità di intenti a beneficio di tutta la comunità locale e non solo degli associati. Il Patrocinio non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

2. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 dello Statuto comunale, il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, su proposta del Sindaco o dell'Assessorato competente.

3. La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento.

4. Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: "con il patrocinio del Comune di Azzate".

5. Con la concessione del Patrocinio, la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) uso gratuito di materiali ed attrezzatura di proprietà comunale;
- b) collaborazione tecnica del personale comunale;
- c) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Art. 13 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli indicati all'art. 2:

- a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) Altri organismi no-profit;
- c) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, culturali e di interesse per il territorio.

Art. 14 - Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Azzate non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
- b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;

- c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) iniziative promosse/organizzate/co-organizzate da soggetti, enti, associazioni o società di capitali, che risultino debitori nei confronti del Comune di Azzate, salvo che non abbiano formalmente sottoscritto e attivato un piano di rientro approvato e in corso di esecuzione.*

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Azzate, il richiedente deve presentare apposita domanda 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, va indirizzata al Sindaco del Comune di Azzate o all'Assessorato competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 15 – Collaborazioni ed incarichi a soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla organizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Abrogazione

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il capitolo 2, punto 2.5 del Regolamento recante "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici" approvato con delibera C.C. n. 25/1991 e modificato con delibera C.C. n. 69/2004, e ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Le concessioni attualmente in essere restano valide fino alla scadenza prevista.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali

**Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:
Approvazione modifica articolo 14 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE
CONCESSIONI DI UTILIZZO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E
DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE".**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> X Affari generali / Amministrativo | <input type="checkbox"/> Tecnico – Edilizia Privata |
| <input type="checkbox"/> Attività alla persona | <input type="checkbox"/> Tecnico – Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Polizia Locale | <input type="checkbox"/> Cultura, Sport, Tempo Libero |

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Perego Dott.ssa Stefania

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Affari generali / Amministrativo | <input type="checkbox"/> Segretario Comunale |
| <input type="checkbox"/> Attività alla persona | <input type="checkbox"/> Tecnico – Edilizia Privata |
| <input type="checkbox"/> Polizia Locale | <input type="checkbox"/> Tecnico – Lavori Pubblici |
| | <input type="checkbox"/> Cultura, Sport, Tempo Libero |

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto responsabile finanziario, esprime parere favorevole di:

- regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell'azione amministrativa.
- regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE
Simone Raffaele

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Tamborini Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fredella Dott. Francesco

Publicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il 24/06/2025 per giorni quindici consecutivi.

Azzate, li 24/06/2025

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune di Azzate il giorno 24/06/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Azzate, li 24/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fredella Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il 27/05/2025

- x perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.
 per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

Azzate, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fredella Dott. Francesco_
